

III B. Prescrizioni di legge

Art. 38 La utilizzazione dei prodotti accessori nei boschi patriziali sarà disciplinata dai rispettivi regolamenti, compatibilmente col buon governo dei boschi.

In ispecie si avrà riguardo a limitare ed anche a proibire il pascolo quando ciò sarà richiesto dal pubblico interesse.

L'approvazione di tali disposizioni regolamentarie da parte del Consiglio di Stato può sempre essere revocata ad istanza dell'ispettorato forestale, quando se ne manifesti il bisogno, ed in ispecie, quando l'amministrazione locale tolleri degli abusi gravi. In questi casi il Consiglio di Stato ordina le opportune misure in via provvisoria.

Art. 56 Nella formazione dei piani di utilizzazione dei boschi si avrà cura di conciliare possibilmente gli interessi della pascolazione con quelli della selvicoltura, in ispecie con la conservazione in via provvisoria.

Art. 57 Dove la ricostituzione di un bosco in via naturale è in corso, il pascolo di qualsiasi bestiame resta proibito fino a che le piante novelle od i polloni del ceduo non abbiano raggiunto un'altezza o grossezza tale da poter sfuggire al suo morso o calpestamento.

Art. 59.4 Le utilizzazioni accessorie in urto alle prescrizioni stabilite sono punite con multa da fr. 10 a 500, mantenuto l'obbligo del risarcimento pieno ed intero del danno causato e riservate le eventuali disposizioni penali.

Art. 60 Le multe per il vago pascolo del bestiame saranno fissate dal regolamento patriziale per ciò che concerne la proprietà patriziale.

Il minimo della multa sarà di fr. 2.- per capo di bestiame e per volta. Nelle taglie il minimo sarà di fr. 10.-

Art. 61 Se l'amministrazione patriziale non applica le multe per il vago pascolo del bestiame, queste saranno direttamente applicate dal Dipartimento di Agricoltura all'amministrazione patriziale.